



E. Borrello



Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. Borrello-F. Fiorentino"
Via Matarazzo - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)



F. Fiorentino

Tel.: 0968/437119 - Fax: 0968/437119 – 437467 - C.F.: 82006310799
e-mail intranet: czic868008@istruzione.it - PEC: czic868008@pec.istruzione.it
(Codice Univoco Ufficio: UF40VY – Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA)
<https://www.icborrellofiorentino.edu.it/>

ISTITUTO COMPRENSIVO BORRELLO-FIORENTINO"
Prot. 0000715 del 29/01/2020
05-04 (Uscita)

Lamezia Terme, 29/01/2020

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado

Agli esercenti la responsabilità genitoriale

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado

Loro Sedi

Al Sito Web

Oggetto: Validità Anno Scolastico – Monte Ore.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'Art. 5 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione;

VISTO l'Art. 11, c. 1 del D. Lgs 19 febbraio 2004, n. 54 "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale

personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”;

VISTO l'Art 2 c.10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 *“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”;*

VISTO l'art. 3, c.2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 *“L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico...”;*

VISTO l'art. 14, c.7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

VISTA la nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale per lo Studente per le *“assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica”;*

VISTA la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 prot.n. 1483;

VISTA la C.M. del 29 ottobre 2019, prot. n. 22190;

CONSIDERATA la delibera n.2 della seduta del Collegio dei docenti del 11 settembre 2019;

CONSIDERATO il calendario scolastico emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 67 del 9 maggio 2019;

COMUNICA

Che il monte ore annuo di riferimento per la scuola secondaria di primo grado è pari a 990 ore.

Il limite minimo di presenze è pari a 743 ore (i $\frac{3}{4}$ dell'orario).

Il limite massimo di assenze è pari a 247 ore ($\frac{1}{4}$ dell'orario).

Le deroghe al suddetto limite massimo di assenze per i soli casi eccezionali, certi e documentati riguarderanno:

- ✓ Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- ✓ Terapie e/o cure programmate;
- ✓ Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- ✓ Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- ✓ Gravi motivi di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza);
- ✓ Gravi patologie di un componente del nucleo familiare;
- ✓ Rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente;
- ✓ Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Angela De Carlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angela De Carlo".